

IN BREVE n. 006-2010

a cura di

Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

IN TEMA DI OBBLIGHI e DOVERI DEL MEDICO CON GLI ESTRACOMUNITARI

Il medico non può ricusare una prestazione a un extracomunitario senza permesso di soggiorno venendo altrimenti meno a doveri deontologici, morali e giuridici, a maggior ragione se incaricato di un pubblico servizio quale ad esempio il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia è suo diritto che venga riconosciuta economicamente la prestazione, ma il Servizio sanitario nazionale si rifiuta perchè non può prendersi ufficialmente carico dei clandestini.

Dovrebbe allora essere riconosciuta una indennità sostitutiva per prestazioni, inerenti all'ufficio, non altrimenti remunerate.

DALLA CASSAZIONE

Chi guida deve imporre al passeggero l'uso delle cinture

Chi è al volante deve imporre l'uso delle cinture di sicurezza ai suoi passeggeri. In caso di rifiuto, può ricusare il trasporto o non continuare la marcia. In caso contrario risponde penalmente in caso di incidente.

In fatti chi è titolare di una posizione di garanzia deve prevenire le altrui imprudenze e avventatezze.

Corte di Cassazione sez.IV penale - sentenza numero 3585/2010

Il lavoratore imprudente è responsabile della sua condotta

La Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore addetto all'uso di macchinari pericolosi ha il dovere di prestare particolare attenzione giacché un comportamento imprudente potrebbe escludere, in caso di danni, il diritto al risarcimento del danno.

Corte di Cassazione - sentenza numero 25/2010 in precedenza sentenza numero 5839/2007

Ferie radiologiche

Con la sentenza numero 26364 del 16 dicembre 2009, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito che i 15 giorni di ferie aggiuntive previste dal CCNL di comparto per il personale sanitario (tecnici sanitari di radiologia medica e il personale di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico) vanno calcolati secondo il calendario e non già, come invece avviene per le ferie ordinarie, secondo i giorni lavorativi.

In altre parole, al lordo di eventuali festività, nonché dei sabati e domeniche.

I giudici di merito avevano invece inteso la locuzione "ferie aggiuntive" come giorni lavorativi, per cui il personale impiegato in turni di cinque giorni a settimana in pratica avrebbe avuto diritto a 3 settimane di riposo aggiuntivo.

L'istituto delle "ferie aggiuntive" estraneo alla disciplina delle ferie ordinarie, stando al tenore letterale della normativa pattizia.

Corte di Cassazione sez.lavoro - sentenza numero 26364 del 16 dicembre 2009

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE sent. 26364/2009 (documento 043)

COLLOCAMENTO A RIPOSO FORZOSO

In merito alla rottamazione Brunetta dei medici di un certo interesse sono i provvedimenti adottati nel campo della scuola:

Il Miur ha pubblicato la Direttiva 94 del 4 dicembre 2009 (registrata dalla Corte de Conti) con la quale si forniscono indicazioni per il mantenimento in servizio del personale docente/educatore ed ATA dopo il 65° anno di età e sul pensionamento forzato con 40 anni di contributi.

Come si ricorderà la legge 133/08 aveva introdotto norme più restrittive sul mantenimento in servizio dopo i 65 anni (art. 72 comma 7) e per il pensionamento forzato al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione (art. 72 comma 11). La legge n. 15/09 (art. 6, comma 3) aveva sostituito il requisito dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni con quello dell'anzianità di servizio effettivo. La legge 102/09 (art. 17, comma 35 *novies*) ha ulteriormente modificato la norma reintroducendo il requisito dei 40 anni di contributi, anche se la stessa avrà durata temporale solo per il 2009, 2010 e 2011.

Nella direttiva sono indicati i criteri da seguire sia per il mantenimento in servizio che per il pensionamento forzato del personale docente/educatore ed ATA.

Mantenimento in servizio

Il mantenimento in servizio al compimento del 65° anno di età anagrafica sarà possibile per 2 anni solo per coloro che non appartengano a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione.

Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima o i 40 (solo per coloro che erano in servizio al 1/10/1974).

Collocamento a riposo "forzato"

Il collocamento a riposo "forzato" del personale che abbia raggiunto i 40 di contribuzione sarà disposto per tutto il personale che risulti in tale situazione entro il 31/8/2010.

Il termine di preavviso di 6 mesi al fine del collocamento a riposo dal prossimo 1 settembre scade il 28 febbraio 2010: eventuali comunicazioni successive avranno effetto dal 1 settembre 2011. Il Ministero ha precisato, per le vie brevi e su nostra sollecitazione, che il requisito contributivo deve essere già acquisito a sistema con atto definitivo e che quindi non è sufficiente aver presentato le eventuali domande di computo/riscatto/totalizzazione/ricongiunzione, ma le stesse devono aver completato il proprio iter.

Qualora, nel periodo di vigenza della legge (2009/2011), l'interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l'obbligo del preavviso, la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto potrà essere differita dopo il conseguimento del miglioramento retributivo.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIUR Direttiva n.94 del 4 dicembre 2009 (documento 044)
Requisiti cessazione 2010 (045)**

RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE da Sole 24 Ore

Ultima rilevazione per le trattative 2006-2009 contratto medici ospedalieri:

Anaao 26,28%

Cgil 13,46%

Fassid 12,11%

(medici territorio, radiologi, chirurghi, ginecologi, endoscopisti, farmacisti ospedalieri)

Cimo 12,07%

Aaroi 9,79%

Cisl 9,38%

Anpo, Ascoti.Fials, Anmdo 8,61%

Veterinari Fmv 8,19%

SCADENZE TRIBUTARIE e SANTO PATRONO

Agenzia delle entrate: la ricorrenza del Santo Patrono, ad eccezione di quella della città di Roma, non è considerata giorno festivo ai fini processuali e quindi anche per gli adempimenti del contenzioso tributario non opera la proroga di diritto al primo giorno non festivo. Ciò anche se molti uffici pubblici ubicati nel comune nel giorno della ricorrenza del Santo Patrono sono chiusi. L'elenco delle festività (articolo 2 della legge 260/1949) relativamente alle festività del Santo Patrono cittadino menziona solo la festa dei Santi Pietro e Paolo con riferimento al comune di Roma.

TELEFISCO - ANCHE LA SCADENZA DI SABATO E' PROROGATA AL LUNEDI'

Se il termine per impugnare un atto scade di sabato e non di domenica che succede? Si rinvia al giorno successivo non festivo (lunedì)?

A norma dell'articolo 155 del Codice di procedura civile, che disciplina il computo dei termini, se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Tale proroga si applica anche per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata di sabato.

CONTENZIOSO STRAORDINARI

Straordinari prescritti in 5 anni. In riferimento al rapporto di lavoro subordinato la prescrizione breve quinquennale, prevista per i crediti periodici, dall'articolo 2948 del Codice civile, riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche quello per il lavoro straordinario, a prescindere dalla periodicità della relativa prestazione, nonché le retribuzioni per le festività nazionali coincidenti con la domenica e ogni altro credito di lavoro, cioè avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restando escluse dalla sua applicazione soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto a detto rapporto, ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 947 del 20 gennaio 2010

RISCATTI: LAUREA e MILITARE NON POSSONO COINCIDERE

da Sole 24 ore - Risposta 430

D - Sono medico. Ho richiesto all'Inpdap il riscatto dei 4 anni di specializzazione (effettuata secondo il nuovo ordinamento, direttiva Ue 82/76, DL8 agosto1991 n. 257). Ho interrotto la specializzazione (dopo tre anni) per il servizio militare obbligatorio (15 mesi), al termine del quale ho frequentato regolarmente il quarto anno.

L'Inpdap mi consente il riscatto dei soli primi tre anni, avvalendosi probabilmente della vecchia normativa secondo la quale il servizio militare poteva essere effettuato contemporaneamente alla specialità. Ho diritto a riscattare il quarto anno?

R - La decisione dell'Inpdap appare corretta e tutto sommato non danneggia l'interessato. Ecco perché. Secondo le norme in vigore, i periodi di studio universitario anche post laurea possono essere riscattati per la durata del corso legale. Nel caso specifico, l'Inpdap ha ammesso il riscatto per soli 3 anni perché altrimenti avrebbe dovuto non riconoscere il servizio militare che dà diritto a un accredito gratuito.

Non era possibile del resto riconoscere quattro anni più i 15 mesi di servizio militare, visto che questo si sovrappone per un certo periodo al corso legale per la specializzazione.

UN ACCORDO SUL RIPOSO COINCIDENTE CON LE FESTIVITÀ da Sole 24 ore - Risposta 424

D - Il lavoratore dipendente ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

Alla luce delle modificazioni apportate dall'articolo 41, comma 5 del Dl 25 giugno 2008, n. 112 il periodo di riposo settimanale consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni; questo permette di organizzare turni di lavoro con prestazioni lavorative anche per più di sei giorni lavorativi, purchè nei 14 giorni di calendario siano presenti almeno due periodi di riposo di 24 ore consecutive.

Questi periodi di riposo possono coincidere con le festività nazionali? Ad esempio, nel periodo 13-26 dicembre2009, il dipendente lavora dal giorno 13 al 24; posso considerare giorni di riposo il 25 e il 26? Come si dovrebbe comportare il datore di lavoro per non incorrere in sanzioni?

R - I periodi di riposo possono coincidere con le festività nazionali, se c'è accordo con il lavoratore oppure se la fruizione del riposo nel giorno di festività è prevista dal contratto collettivo applicato dalle parti; in ogni caso, il datore di lavoro deve pagare una specifica maggiorazione retributiva al dipendente.

Il datore di lavoro, pertanto, per evitare sanzioni, deve assicurarsi il consenso del lavoratore al godimento del riposo nel giorno di festività obbligatoria o, in mancanza, deve verificare se il Ccnl consente questa possibilità; in ogni caso, deve corrispondere la maggiorazione prevista dalla legge per tale fattispecie.

Tali conclusioni si ricavano dalla lettura sistematica delle norme che regolano il riposo settimanale e le festività. Come ricorda il lettore, ai sensi della normativa vigente (Dlgs n. 66/2003, come modificato dal Dl n. 112/2008) il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo settimanale (che può coincidere con la domenica, ma anche con un giorno diverso) della durata di 24 ore consecutive, da calcolare come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Questo significa che nella singola settimana il riposo può non essere goduto, ma deve comunque essere recuperato nella settimana successiva, con la concessione di 2 giorni di riposo totali. Il lettore chiede se questi due giorni di riposo spettanti possono coincidere con le festività.

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpellato del 10 luglio 2009, ha messo in evidenza che il riposo settimanale è volto alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di

lavoro in generale, mentre l'astensione dalla prestazione lavorativa nei giorni previsti come festività è un diritto individuale del lavoratore che non può essere posto nel nulla unilateralmente dal datore di lavoro. Pertanto, la coincidenza tra riposo e festività obbligatoria è possibile, ma solo in presenza di accordo tra datore di lavoro e lavoratore; questo accordo, secondo l'interpello, può essere raggiunto anche in sede di contrattazione collettiva.

In questo caso, tuttavia, il lavoratore ha diritto alla percezione di una specifica maggiorazione retributiva, pari a una quota ulteriore della retribuzione giornaliera, in aggiunta a quella normalmente spettante, secondo le norme previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 (disciplina delle festività e del lavoro festivo) e dal Dlgs n. 66/2003.

LA FEDER.S.P.eV. LOMBARDIA PROTESTA CONTRO BRUNETTA

La Federspev (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) della Lombardia che rappresenta i pensionati dell'area sanitaria, protesta vivamente contro la proposta del Ministro Brunetta di reperire le risorse per dare 500 euro al mese ai "bamboccioni" con un prelievo forzoso sulle pensioni.

Basta tartassare i pensionati che, dopo aver pagato fior di contributi a valore corrente, spesso si trovano con pensioni svuotate dal loro poter d'acquisto dall'inflazione! Perché non prelevare dalle ricche prebende dei politici o dai vitalizi degli onorevoli?

NUOVO PROGRAMMA INFORMATICO

Il dr. E. Pozzi, Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bergamo, ci comunica:

Caro collega,

siamo venuti a conoscenza del nuovo programma informatico Eldy che ci sembra un'interfaccia che possa facilitare enormemente l'approccio del medico all'utilizzo del computer superando la diffidenza a volte giustificata di tanti colleghi.

Il programma è scaricabile gratuitamente dal sito www.eldy.org.

Vi terremo aggiornati sulle evoluzioni, tra cui l'attivazione di un servizio di assistenza sempre gratuito.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Giorgio Perlasca

Data di emissione il 31 gennaio 2010

Basilica Santa Mario di Collemaggio (AQ)

Data di emissione il 10 febbraio 2010

LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata Inps nel 2010 sono il 26,72% (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie ed il 17% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 17% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 2.436,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo avviene con l'aliquota del 26,72% avranno l'accredito con un contributo annuale pari ad euro 3.830,04 (di cui 3.726,84 ai fini pensionistici).

CORSO FAD OMCeO

La FNOMCeO comunica che a partire dal 1 febbraio sino al 31 marzo i medici e gli odontoiatri i cui nominativi, per motivi tecnici, non sono risultati negli elenchi dei partecipanti con esito positivo al Corso FAD-blended SICURE su "Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico", hanno la possibilità di inviare nuovamente la relativa documentazione.

IN ALLEGATO A PARTE - Manuale (046)

PENSIONATI e DETRAZIONUI FISCALI

Con la nota numero 1 del 4 febbraio 2010, l'INPDAP ricorda ai pensionati, inviando nel contempo il CUD 2010, la compilazione e l'invio entro il 30 giugno, mediante appositi sportelli INPDAP, Caf o professionisti abilitati (l'assistenza non dovrebbe comportare oneri per il pensionato), degli appositi modelli per le dichiarazioni relative alle richieste di spettanza delle detrazioni fiscali per familiari a carico.

Dall'anno 2008 per effetto della legge 244/2007 sussiste, infatti, l'obbligo annuale dell'inoltro della richiesta non solo per i pensionati, ma anche per tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato.

In caso di mancata comunicazione, sulla rata di agosto verranno effettuate le rispettive trattenute per il recupero delle somme con effetto retroattivo dal 1 gennaio.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota n. 1 del 4 febbraio 2010 (047)

INPS e OVER 65 - ARMISTIZIO o SANATORIA?

Potrebbe arrivare una sanatoria previdenziale per i professionisti over 65 che dopo il pensionamento hanno continuato a lavorare senza versare i contributi alla propria Cassa di previdenza per una norma della stessa Cassa che ne prevedeva l'esonero.

L'Inps potrebbe archiviare la procedura di recupero, ma dal 2010 gli over 65 dovranno versare i contributi alla propria cassa. Questo potrebbe essere l'accordo tra INPS e Casse privatizzate.

In particolare, pur non essendoci una norma espressa che preveda la obbligatorietà contributiva di tutti i liberi professionisti over 65 produttori di reddito, Alberto Brambilla ribadisce la necessità di far rispettare il principio di contribuzione previdenziale laddove vi sia un reddito di lavoro che emerge dall'impianto della riforma Dini. D'altra parte andrebbe anche sottolineato come sin'ora

la normativa di esonero contributivo da parte delle Casse non ha mai trovato censura dagli organi di controllo e questo dovrebbe escludere qualsiasi pretesa di retroattività.

La possibile risoluzione comunque verrà discussa nel corso della prossima conferenza dei servizi convocata appositamente.